



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 5 - EDILIZIA E URBANISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO
gestione amministrativa turistica del demanio marittimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1040 del 20/06/2018

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Società Bea Service srl - Annullamento in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies
: della L. 241/1990 della Determinazione Dirigenziale n. 535 del 11.04.2018 -

Premesso che:

- in attuazione a quanto disposto dalla Regione Lazio con D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011 e dal Comune di Civitavecchia con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2014, con Determinazione Dirigenziale n. 703 del 26.04.2016 è stata adottata apposita determina a contrarre con procedura comparativa ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per assegnare ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione una concessione demaniale marittima, per la durata di anni sei, per realizzare strutture per attività ricreative e sportive connesse alla balneazione sulla spiaggia della Marina di Civitavecchia - CIG: Z041981AED - individuata come LOTTO 5 e con il n. 45 nella tavola n. 8/g del PUA adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.05.2010 con atto n. 29;
- con la citata Determinazione Dirigenziale n. 703/2016 e con il relativo bando di gara, Prot. 61558/2016/14.1 del 26/07/2016, il Comune di Civitavecchia ha espressamente dichiarato:
 - di voler dare attuazione al PUA, nel rispetto della normativa regionale sul demanio marittimo assicurando, al tempo stesso, il rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, nonché la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e favorire lo sviluppo turistico;
 - che l'aggiudicazione della gara non costituiva titolo né per il rilascio della concessione demaniale né per la realizzazione sulle aree demaniali marittime di cui trattasi delle strutture necessarie all'esercizio delle attività turistico-ricreative;
 - per la realizzazione dei manufatti e delle strutture di pertinenza, all'esito della procedura di gara, la ditta aggiudicataria era tenuta a presentare il progetto definitivo delle opere e dei sottoservizi da realizzare unitamente al modello D1 del SID (Sistema Informatico Demanio);

- che a seguito dell'aggiudicazione della gara, il rilascio della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, per la durata di anni sei, restava subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, dell'autorizzazione doganale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90, del titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/2001 e di ogni altro titolo e/o autorizzazione necessario alla realizzazione delle strutture oggetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- che al fine di acquisire i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato necessari, l'amministrazione comunale aveva facoltà di convocare una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990;

Considerato che:

- a seguito della procedura ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale n. 563 del 03.04.2017 è stata dichiarata definitiva ed efficace l'aggiudicazione della gara a favore della Società Bea Service srl (Codice Fiscale 09641221008);
- per l'esame del progetto e l'acquisizione delle autorizzazioni di legge è stata indetta con comunicazione PEC prot. n. 93677 del 07.11.2017 Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea in modalità sincrona, conclusasi nella riunione del 22.02.2018;
- con determinazione dirigenziale n. 535 del 11.04.2018 si è dato atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi, anche sulla scorta dell'esame delle **posizioni prevalenti**, definitesi anche per silenzio-assenso da parte di Enti/Amministrazioni interessate, nonostante il dissenso della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma espresso con nota prot. 0001609 del 25.01.2018, ritenuto inammissibile in quanto reso al di fuori della conferenza di servizi e prima del termine fissato dalla stessa Conferenza affinché la Società Bea Service srl presentasse le integrazioni richieste, condizione quest'ultima che non ha permesso alla stessa Soprintendenza di verificare se le integrazioni trasmesse superassero le motivazioni richiamate nel parere espresso di dissenso;

Rilevato che:

- con nota prot n. 7235 del 18.04.2018, registrata in data 19.04.2018 al prot. gen. n. 35221 del Comune di Civitavecchia, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, in relazione alla determinazione conclusiva favorevole sopra citata, ha sollecitato l'indizione di una nuova conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 2, della legge 241/1990, al fine di assumere, in via di autotutela, determinazione di annullamento del verbale di conclusione positiva della Conferenza e, quindi, l'annullamento conseguente della Determinazione Dirigenziale n. 535/2018;
- con nota prot. n. 36555 del 24.04.2018 è stata indetta la conferenza dei servizi, ai sensi art. 14-quater, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i., per l'annullamento in autotutela della determinazione n. 535 del 11.04.2018, che si è svolta in data 17.05.2018 come da verbale allegato parte integrante al presente provvedimento;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma pur non partecipando ai lavori della Conferenza di Servizi del 17.05.2018 ha fatto pervenire:
 - nota prot. 8401 del 07.05.2018 allegata parte integrante al verbale della Conferenza di Servizi del 17.05.2018 e del presente provvedimento con la quale ha rappresentato che la proposta progettuale presentata dalla Società Bea Service risulta non conforme e non compatibile con il PTPR per le seguenti motivazioni:
 - *vista la richiesta di documentazione integrativa prot. 26453 del 22/11/2017;*
 - *vista la documentazione integrativa trasmessa con nota prot. 110256 del 21/12/2017;*
 - *visto il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma con nota prot. 1609 del 25/01/2018;*

- *considerato che la località interessata dall'intervento di cui si tratta ricade in area tutelata per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 136 co. 1 lett. c di cui al D.M. 05/05/1985, art. 142 lett. a);*
 - *considerato che il PRG approvato in data 02/10/1967 l'area è individuata come area non classificata, per il PTP la zona è classificata come A1, per il PTPR l'area è individuata Paesaggio Naturale, disciplinato dall'art. 21 che al punto 5.2.2 non consente la nuova realizzazione di attrezzature di ristoro e soccorso ma ammette solo strutture stagionali e che tale carattere di stagionalità non risulta essere rispettato dal progetto proposto;*
 - *considerato inoltre che l'art. 33 delle NTA del PTPR, al punto 5, consente esclusivamente opere destinate a piccoli attracchi e attrezzature balneari e modeste strutture sanitarie e/o di soccorso e che tali manufatti devono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e prevedere interventi di sistemazione paesaggistica;*
 - *considerato che un attento esame il PUA risulta solamente adottato e non è stato prodotto agli atti alcuna nota di approvazione da parte della Regione Lazio dello stesso, né alcun parere nel merito di questo Ministero;*
 - *considerato il carattere sovraordinato della disciplina paesaggistica rispetto alla normativa comunale;*
 - *considerato che l'intervento così come progettato introduce un grado di artificializzazione delle aree e satura una fascia costiera ancora integra, introduce un consumo del suolo, in contrasto con gli indirizzi generali di tutela e miglioramento del paesaggio imposti dalle NTA del PTPR a ridosso della costa;*
 - *considerato che al punto 3 dell'art. 33 si stabilisce un indice di fabbricabilità in 0,001 mc/mq. e che tale indice non è stato verificato;*
 - *ritenuta per i motivi sopra esposti la proposta non conforme alla normativa di paesaggio vigente e non compatibile*
- *nota prot.9077 del 16/05/2018 pervenuta in data 17 maggio 2018 e registrata al protocollo generale al n. 43456, allegata parte integrante al verbale della Conferenza di Servizi del 17.05.2018 e del presente provvedimento, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma ha espresso parere favorevole all'annullamento in autotutela della Determinazione n.535 del 11/04/2018, sottolineando che qualunque valutazione in merito all'applicazione del silenzio-assenso tra le P.A. deve essere riferita all'oggetto della conferenza e quindi all'annullamento del provvedimento di cui si tratta;*
- *in sede di Conferenza di Servizi il Funzionario dell'ufficio subdelega autorizzazioni paesaggistica del Comune di Civitavecchia, ha rilasciato a verbale: "che si rimette a quanto più volte espresso dall'Organo Superiore, ossia la Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio, con successivi pareri trasmessi a partire dal 25 gennaio e dal 29 gennaio c.a. e relativamente alla NON CONFORMITA' dell'intervento proposto con la normativa paesaggistica vigente nell'area e in particolare con i disposti di cui agli artt. 21 e 33 delle NTA del PTPR. e pertanto, per quanto sopra, sussisterebbero le condizioni per procedere all'annullamento in autotutela della determina n° 535 dell'11.04.2018, rimandando le valutazioni finali al Presidente della Conferenza di Servizio. Relativamente al parere di compatibilità dell'intervento proposto, si evidenzia che lo stesso resta di esclusiva competenza della Soprintendenza, la quale lo ha espresso NON FAVOREVOLE così come desumibile nei precedenti pareri del MIBACT sopra citati e più volte inviate in Conferenza e agli atti della stessa."*

Ritenuto conseguentemente che sulla base di un congrua e pregnante valutazione comparativa degli interessi coinvolti, sussista un interesse pubblico, concreto, attuale e prevalente, rispetto all'interesse del soggetto privato coinvolto, per l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-nonies della L. 241/1990, della determinazione n. 535 del 11.04.2018 di approvazione del

progetto e di acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge, presentato dalla Società Bea Service srl;

Visto il TUEL approvato con il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto il Decreto Sindacale prot. 84391 del 09.10.2017 di affidamento della direzione del Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di prendere atto e approvare il Verbale della Conferenza di Servizi del 17.05.2018, allegato parte integrante al presente provvedimento unitamente a tutti gli atti in esso richiamati;
3. di dare atto che sono state effettuate le valutazioni imposte dalla norma ai sensi dell'art 14 ter, comma 7, della L 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizione prevalenti espresse dalle varie Amministrazioni (nonché di quelle consolidate per silentium ed acquisite favorevolmente, seppur non espresse);
4. di annullare in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della L. 241/1990, la determinazione n. 535 del 11.04.2018 di approvazione del progetto e di acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge, presentato dalla Società Bea Service srl, sulla base dei pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi del 17.05.2018;
5. di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e alla Società Bea Service srl;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente
Lucio Contardi / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)